



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Matteotti 15, CAP. 28060 - TEL 0321-55113 - FAX 0321-550002

CODICE FISCALE 80013960036 - P. IVA 00467930038

Ord.n. 02/20 Prot. n. 1190/20  
Reg. Pubbl. n. 87/2020

Granozzo con Monticello, 24/02/2020

**OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PRIMI PROVVEDIMENTI CONTENITIVI  
COVID- 19 "CORONA VIRUS".**

L'Anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di Febbraio nel proprio ufficio

## IL SINDACO

- VISTO** il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22.02.2020;
- VISTO** l'art 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112 nonché l'art 50 commi 5 e 6 del D.Lgs 267/00
- VALUTATO** l'art. 2 del suddetto provvedimento, per il quale "anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1 comma 1. l'autorità competente ha facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Codiv-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile";
- CONSIDERATO** che l'Ordinanza sindacale deve ritenersi cedevole in ogni caso rispetto all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché della competente Autorità della regione Piemonte:

**Per quanto sopra**

## ORDINA

- Su tutto il territorio di Granozzo con Monticello con decorrenza da lunedì 24 febbraio 2020 e fino a domenica 1° Marzo compresi;
- La sospensione delle attività didattiche dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
- La sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico e sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del Paesaggio, D.Lgs del 22/01/2004 n. 42 nonché l'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare

## DISPONE

- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
  - Prefettura di Novara;
  - Questura di Novara
  - Comando Stazione Carabinieri di Cameriano
  - Istituto Comprensivo di Biandrate

## INFORMA

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario a

Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1



**IL SINDACO**  
Dott. PAGLINO Paolo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Paglino", written over the printed name.